



COMUNE DI LODI VECCHIO

(Prov. di Lodi)

**REGOLAMENTO
PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, COORDINATO ED ARMONICO
DELLE INFRASTRUTTURE DI TELECOMUNICAZIONE ELETTRONICA
SUL TERRITORIO COMUNALE**

Approvato con delibera CC n. 43 del 29/ 11/23

Premesse - Finalità del presente Regolamento

Con il presente Regolamento l'Amministrazione Comunale intende disciplinare, in maniera coordinata e complementare rispetto al quadro normativo e regolamentare di riferimento, l'installazione e lo sviluppo sul territorio comunale della rete tecnologica per infrastrutture elettroniche di telecomunicazione.

L'Amministrazione Comunale, in applicazione di quanto previsto dall'art. 8 della legge n. 6 del 22.2.2001 e dei principi dell'ordinamento che disciplinano l'installazione di sistemi di telecomunicazione elettronica, con il presente regolamento intende conseguire i sottoelencati obiettivi:

- assicurare, nel rispetto dei principi di tutela ambientale e paesaggistica, la promozione sostenibile dell'innovazione tecnologica;
- assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti elettronici per reti di telecomunicazioni, così da garantire uno sviluppo urbanistico del territorio ordinato, puntuale e conforme ai principi di regolazione e pianificazione urbanistica;
- tutelare adeguatamente siti ed aree sensibili, individuati specificamente in applicazione delle vigenti prescrizioni normative e regolamentare, all'esito di puntuale istruttoria tecnica svolta dagli uffici comunali, in collaborazione con gli organismi tecnici di vigilanza regionale;
- minimizzare, in coerenza con le vigenti disposizioni di legge, l'esposizione della popolazione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, garantendo il rispetto e la tutela della salute umana e riducendo, di conseguenza, i possibili rischi per la popolazione cittadina, assicurando al contempo l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili.

Articolo 1 - Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, si definiscono:

- a) esposizione: la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a correnti di contatto, di origine artificiale;
- b) limite di esposizione: il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a);
- c) valore di attenzione: il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere, superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c). Esso costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla legge;
- d) obiettivi di qualità:
 - i. i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalla normativa di riferimento

dettata sul punto da Regione Lombardia, in applicazione di quanto previsto dal legislatore nazionale con legge n. 36/2001;

- ii. i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato secondo le previsioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) della legge n. 36/2001, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi;
- e) elettrodotto: è l'insieme delle linee elettriche, delle sottostazioni e delle cabine di trasformazione;
- f) esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici: è ogni tipo di esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici che, per la loro specifica attività lavorativa, sono esposti a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
- g) esposizione della popolazione: è ogni tipo di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ad eccezione dell'esposizione di cui alla lettera f) e di quella intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici;
- h) stazioni e sistemi o impianti radioelettrici: sono uno o più trasmettitori, nonché ricevitori, o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione ad assicurare un servizio di radiodiffusione, radiocomunicazione o radioastronomia;
- i) impianto per telefonia mobile: è la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile;
- j) impianto fisso per radiodiffusione: è la stazione di terra per il servizio di radiodiffusione televisiva o radiofonica.

Articolo 2 - Ambito di applicazione del presente Regolamento

2.1 Il presente Regolamento trova applicazione per l'installazione, da parte dei soggetti titolari di autorizzazione generale rilasciata ai sensi dell'articolo 11 del D.lgs. 259/2003 e s.m. e i, di impianti e di apparecchiature in grado di produrre campi elettromagnetici di frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz, impiegati quali sistemi fissi per le telecomunicazioni, fatte salve le misure di salvaguardia e le disposizioni transitorie di cui al successivo articolo 16 del presente regolamento.

2.2 Sono esentati dall'applicazione del presente Regolamento:

- a) le attività di commercializzazione degli impianti e delle apparecchiature di cui al comma 1;
- b) l'installazione di impianti e di apparecchiature di telecomunicazione con potenza al connettore di antenna non superiore a 20 W, utilizzati esclusivamente per fini di soccorso, protezione civile e di servizio di amministrazioni pubbliche;
- c) gli impianti ed apparecchiature di radiocomunicazione autorizzati ad uso radioamatoriale con potenza al connettore di antenna non superiore a 5 W.

2.3 In ogni caso gli impianti e le apparecchiature di cui al comma 2 devono essere impiegati garantendo il rispetto dei limiti di esposizione per la popolazione indicati dalla normativa statale vigente, ed in particolare dalla legge n. 36/2001.

Articolo 3 -Contenimento delle esposizioni e protezione della popolazione

3.1 Al fine di minimizzare i possibili rischi per la popolazione connessi con l'esposizione a campi elettrici e/o elettromagnetici, i titolari ed i soggetti gestori degli impianti e delle apparecchiature di telecomunicazione elettronica descritte al precedente articolo 2, sono obbligati a rispettare i limiti di esposizione individuati dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

3.2 Per le medesime ragioni, la progettazione e la realizzazione dei sistemi fissi per le telecomunicazioni devono avvenire in modo da generare valori di campi elettromagnetici il più bassi possibile, compatibilmente con le esigenze e con la qualità svolta dal servizio stesso.

3.3 Gli impianti e le apparecchiature oggetto del presente Regolamento devono inoltre rispettare i valori di attenzione ed essere conformi agli obiettivi di qualità indicati dalla vigente legislazione.

3.4 Nell'intorno degli impianti e delle apparecchiature non devono trovarsi aree accessibili alla popolazione nelle quali possano essere superati i limiti di esposizione previsti dalla normativa statale. Ove sussiste tale rischio le aree devono essere delimitate, interdette all'accesso e rese riconoscibili sotto la responsabilità del titolare o del gestore dell'impianto o dell'apparecchiatura, mediante apposizione di specifica segnaletica ai sensi di legge.

3.5 Le valutazioni tecniche necessarie ai fini dell'installazione e dell'esercizio degli impianti e delle apparecchiature di cui all'articolo 2 devono essere effettuate da un esperto in possesso di diploma di laurea in fisica o ingegneria, oppure di diploma di perito industriale ad indirizzo elettronico, elettrotecnico, delle telecomunicazioni, fisico, nucleare ovvero di altro titolo equivalente.

Articolo 4 - Criteri di localizzazione

4.1 E' vietata l'installazione di impianti per le telecomunicazioni con potenze al connettore di antenna superiori a 7 watt in corrispondenza di asili, edifici scolastici, strutture di accoglienza socio assistenziali, ospedali, carceri, oratori, parchi giochi ed aree sportive, verde pubblico attrezzato, case di cura, residenze per anziani, orfanotrofi, strutture similari e relative pertinenze, salvo che l'operatore non dimostri, mediante produzione di adeguata documentazione tecnica di supporto, l'assoluta impossibilità di localizzazione di tali impianti in altre zone del territorio comunale.

4.2 Fermo il divieto di cui al comma 1 del presente articolo, sono individuate, sulla base dei criteri dettati dalla normativa nazionale e regionale di riferimento, le seguenti Aree del territorio comunale, all'interno delle quali è consentita, l'installazione di impianti tecnologici per le telecomunicazioni:

- Aree di particolare tutela: aree comprese entro il limite di 100 metri dal perimetro di pertinenza di asili, scuole, ospedali, case di cura e residenze per anziani, strutture di accoglienza socio assistenziali, parchi giochi ed aree sportive, verde pubblico attrezzato, strutture similari e relative pertinenze; le aree sono individuate con riferimento a ciascuno dei singoli recettori;
- Area 1: insieme delle parti del territorio comunale che sono singolarmente delimitate dal perimetro continuo che comprende unicamente tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi del relativo centro o nucleo abitato;

- Area 2: la porzione di territorio comunale non ricompresa all'interno delle Aree di particolare tutela e dell'Area 1.

Le differenti Aree sono puntualmente individuate nell'allegato [A] al presente Regolamento.

4.3 All'interno delle Aree di particolare tutela, è consentita l'installazione di impianti per telecomunicazioni, ad eccezione di quelli con potenza totale ai connettori di antenna superiore a 300W.

4.4 In Area 1, e comunque all'esterno delle Aree di particolare tutela, è consentita l'installazione di impianti per telecomunicazioni, ad eccezione di quelli con potenza totale ai connettori di antenna superiore a 1000 W.

4.5 In Area 2, e comunque all'esterno delle Aree di particolare tutela, è consentita l'installazione degli impianti per telecomunicazioni di cui alla l. 36/2001, al Dlgs n. 259/2003, alla L.R. 11/2001, nonché in conformità a quanto previsto dalla DGR Lombardia n. 7/7351/2001.

4.6 Gli impianti devono in ogni caso, inderogabilmente, rispettare i limiti di emissione fissati dalla normativa di riferimento.

4.7 Ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 della L.R. 11/01, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, i titolari di impianti situati in aree dove non ne è consentita l'installazione comunicano all'Amministrazione Comunale, alla competente ARPA e alla Direzione Generale competente in materia ambientale della Giunta della Regione Lombardia, il piano di adeguamento e di delocalizzazione degli impianti medesimi. La rilocalizzazione deve avvenire in siti idonei anche avuto riguardo alle vigenti previsioni di regolamentazione comunale.

Articolo 5 - Aree preferenziali per l'installazione

5.1 L'Amministrazione Comunale ha individuato, all'interno del territorio comunale, nelle Aree 1 e 2, alcuni sedimi di proprietà pubblica da destinare, in via preferenziale, all'installazione degli impianti di telecomunicazione oggetto del presente Regolamento. Tali sedimi sono puntualmente indicate nella cartografia di cui all'allegato [A] del presente Regolamento.

5.2 Nel caso in cui l'installazione degli impianti di cui al presente Regolamento sui sedimi pubblici di cui al precedente comma 1, l'Amministrazione riconoscerà all'operatore un abbattimento pari al 50% del canone di locazione, individuato sulla base ai valori medi di mercato per la zona per le medesime tipologie di impianti.

5.3 L'Amministrazione Comunale in ogni caso promuove la stipula di accordi con gli operatori, volti ad individuare, in maniera concertata e condivisa tra Ente pubblico e operatori stessi, la localizzazione, la ubicazione e la condivisione delle infrastrutture di comunicazione elettronica.

5.4 Fatto salvo ed imprescindibile il rispetto dei limiti di emissioni elettromagnetiche imposti dalla vigente normativa, è favorita l'installazione di impianti su manufatti esistenti (cosiddetto "*co-siting*") che, per caratteristiche morfologiche ed altezze presenti, possono consentire, in assenza di condizioni di incompatibilità, l'insediamento di apparati senza arrecare rilevante impatto visivo.

Articolo 6 - Aree sottoposte a particolare tutela e/o vincolo

6.1 Gli impianti per reti di telecomunicazioni elettroniche oggetto del presente regolamento devono prioritariamente essere localizzati e realizzati al di fuori delle zone del territorio comunale sottoposte a tutela e/o vincolo ambientale, storico/artistico e/o paesaggistico, puntualmente individuate nella cartografia di cui all'allegato [A] al presente Regolamento.

6.2 Laddove ciò non sia possibile per ragioni tecniche, che dovranno essere puntualmente dimostrate, da parte del soggetto che intende procedere alla realizzazione dell'impianto, con apposita relazione descrittiva a firma di tecnico abilitato da allegare alla domanda di autorizzazione, l'installazione dovrà comunque essere armonizzata con il contesto urbanistico, architettonico e paesaggistico – ambientale, salvaguardando i caratteri storici, artistici, architettonici e naturalistici del territorio comunale, e ciò ancorché l'installazione non riguardi aree e/o edifici vincolati, in ordine ai quali eventuali interventi devono comunque essere autorizzati dagli Enti competenti.

6.3 In ordine alla compatibilità ed all'armonizzazione dell'intervento rispetto al contesto urbanistico, architettonico e paesaggistico di riferimento, potrà essere chiamata ad esprimersi, su richiesta del responsabile del procedimento, individuato ai sensi del successivo articolo 8.2 del presente Regolamento, la commissione paesaggio comunale, che dovrà in tal caso rendere il proprio parere. Il parere verrà valutato in sede istruttoria, ai fini dell'emissione del provvedimento conclusivo del procedimento. Dovrà in ogni caso essere rispettato il termine massimo per la conclusione del procedimento previsto dalla normativa di riferimento e dal presente Regolamento.

6.4 Gli impianti possono essere installati su edifici aventi particolare valore storico artistico solo a condizione che, per la loro collocazione e visibilità, siano compatibili con tali valori.

6.5 Restano in ogni caso ferme le inderogabili disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali di cui al D.lgs. n. 42/2004, salva differente espressa previsione di legge.

Articolo 7 - Piano di localizzazione dei gestori privati

7.1 Al fine di uno sviluppo armonico e coordinato sul territorio comunale delle reti di telecomunicazione, i gestori di reti di telecomunicazione presentano all'Amministrazione Comunale e ad ARPA, entro il 30 novembre di ogni anno, un piano di localizzazione descrittivo dei futuri assetti di sviluppo dei sistemi da loro gestiti. Il piano dovrà indicare anche gli interventi che prevedano una modifica degli impianti già esistenti.

7.2 In particolare, il Piano, che dovrà necessariamente tener conto della zonizzazione del territorio comunale di cui all'art. 4 del presente Regolamento, individua e descrive le aree di ricerca per la collocazione di nuove stazioni, anche al fine di ottimizzare i sistemi tecnologici e contenere le esposizioni della popolazione. Il Piano di localizzazione degli impianti deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- i) l'indicazione di ognuna delle aree (orientativamente individuabile da una circonferenza di raggio 200 metri per le zone urbane ad alta densità abitativa, 400 metri per le zone urbane o periferiche con bassa densità abitativa, 600 metri per le aree rurali) di ricerca per la collocazione di nuovi impianti per le telecomunicazioni;
- ii) l'indicazione delle caratteristiche tecniche degli impianti che sono significative ai fini della valutazione dei campi elettromagnetici prodotti da ciascun impianto che si intende installare o modificare. Dovranno a tale scopo essere forniti i dati richiesti ai punti 1) e 2) lettera B) dell'allegato B della L.R. n. 11/2001.

7.3 Entro trenta giorni dal ricevimento del Piano, l'Amministrazione Comunale ne rende pubblici i contenuti, mediante pubblicazione dello stesso sul sito internet del Comune di Lodi Vecchio;

7.4 Entro trenta giorni dalla pubblicazione, i cittadini, le associazioni o i comitati da cui possa derivare pregiudizio all'installazione dell'impianto possono presentare osservazioni all'Amministrazione Comunale.

7.5 L'Amministrazione Comunale, sulla base delle informazioni contenute nei Piani di localizzazione, tenuto conto dei contributi ricevuti in sede di osservazioni, nonché delle prescrizioni di cui al presente Regolamento, promuove iniziative di coordinamento e di razionalizzazione della distribuzione delle stazioni, al fine di conseguire l'obiettivo di minimizzare l'esposizione della popolazione, compatibilmente con la qualità del servizio offerto dai sistemi stessi. Di tali iniziative è data adeguata pubblicità sul sito internet del Comune.

Art. 8 - Nuovi impianti: Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici.

8.1 L'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie, l'installazione di torri, di tralicci destinati ad ospitare apparati radio-trasmittenti, ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili in qualunque tecnologia, è autorizzata dall'Amministrazione Comunale, previo accertamento di ARPA Lombardia, o comunque del soggetto competente, in ordine alla compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, con i valori di attenzione e con gli obiettivi di qualità stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della citata legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione, ove previsto. Sono in ogni caso fatte salve le deroghe di cui al successivo articolo 10.

8.2 L'istanza di autorizzazione alla installazione di infrastrutture di cui al comma 1 è presentata in formato digitale e mediante posta elettronica certificata all'indirizzo istituzionale del Comune dai titolari di autorizzazione generale rilasciata ai sensi dell'articolo 11 del D.lgs. 259/2003 e s.m. e i. Al momento della presentazione della domanda, l'Ufficio Tecnico Comunale indicherà al richiedente il nome del responsabile del procedimento.

8.3 L'istanza, redatta al fine della sua acquisizione su supporti informatici, deve essere corredata della documentazione atta a comprovare il possesso di titoli adeguati sulle aree oggetto della proposta di interventi, il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione, attraverso l'utilizzo di modelli predittivi conformi alle

prescrizioni della CEI. Non occorre allegare la predetta documentazione nel caso in cui la domanda sia finalizzata unicamente all'installazione delle infrastrutture di supporto, quali pali, torri e tralicci, destinate ad ospitare gli impianti radioelettrici, senza che vi sia poi installazione delle relative antenne ed apparecchiature elettroniche. In caso di pluralità di domande, viene data precedenza a quelle presentate congiuntamente da più operatori.

Nel caso di impianti con potenza in singola antenna uguale o inferiore a 20 Watt, è sufficiente la presentazione di segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della l. 241/1990; sono in ogni caso fatti salvi, e devono pertanto essere necessariamente rispettati, i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità previsti dalla normativa di riferimento.

8.4 Nel caso in cui le istanze presentate prevedano l'installazione di impianti al di fuori delle aree preferenziali individuate dall'Amministrazione Comunale, il proponente dovrà allegare, alla domanda presentata, una relazione illustrativa delle esigenze tecniche in ragione delle quali è necessario localizzare l'impianto all'interno della zona prescelta e non è stato invece possibile localizzarlo all'interno delle predette aree preferenziali.

8.5 Copia dell'istanza viene inoltrata contestualmente, a cura del proponente, ad ARPA Lombardia, che si pronuncia sui profili di competenza nei termini di legge. L'Ufficio Tecnico comunale provvede a pubblicizzare adeguatamente l'istanza sul sito internet del Comune, pur senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto. L'istanza ha valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi e per tutte le amministrazioni o enti comunque coinvolti nel procedimento. Il soggetto richiedente dà notizia, a propria cura, della presentazione dell'istanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento.

8.6 Il responsabile del procedimento può richiedere al soggetto istante, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 10 riprende a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale. In corso di istruttoria, laddove ne sussistano i presupposti, il responsabile del procedimento può chiedere il parere della commissione comunale paesaggio ai sensi di quanto previsto dal precedente articolo 6.3. La richiesta di parere non sospende né deroga i termini procedurali previsti dalla legge e dal presente Regolamento, che devono in ogni caso essere rispettati.

8.7 Quando l'installazione dell'infrastruttura è subordinata all'acquisizione di uno o più provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, ivi comprese le autorizzazioni previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni o enti, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, il responsabile del procedimento convoca, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati dall'installazione, nonché un rappresentante di ARPA Lombardia..

8.8 La determinazione positiva della conferenza sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, necessari per l'installazione delle infrastrutture di cui al comma 1, di competenza di tutte le Amministrazioni, Enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati, e vale, altresì, come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori.

8.9 Alla predetta conferenza di servizi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il dimezzamento dei termini ivi indicati, ad eccezione dei termini di cui al suddetto articolo 14-quinquies, e fermo restando l'obbligo di rispettare il termine perentorio finale di conclusione del procedimento, indicato al comma 10 del presente articolo.

8.10 Le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego espresso da parte dell'Amministrazione Comunale o un parere negativo da parte di ARPA Lombardia, o non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un' Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Nei già menzionati casi di dissenso congruamente motivato, ove non sia stata adottata la determinazione decisoria finale nel termine di cui al primo periodo, si applica l'articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990 n. 241, con applicazione dei poteri sostitutivi ivi previsti. Gli Enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente comma. Decorsi i novanta giorni per la conclusione del procedimento, l'Ufficio Tecnico comunale comunica al soggetto istante, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione.

Trascorsi i predetti sette giorni, è sufficiente l'autocertificazione del richiedente. Sono fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione Europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi.

8.11 Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso.

Articolo 9 - Procedure semplificate per determinate tipologie di impianti

9.1 Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di banda larga mobile, nel caso di installazione di apparati con tecnologia 4G, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, l'interessato trasmette all'Ente locale, in formato digitale e mediante posta elettronica certificata, una segnalazione certificata di inizio attività contenente la descrizione dimensionale dell'impianto, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e gli obiettivi di qualità stabiliti uniformemente a livello nazionale.

9.2 Contestualmente, copia della segnalazione viene trasmessa ad ARPA Lombardia, per il rilascio del parere di competenza.

9.3 Qualora entro trenta giorni dalla trasmissione di cui al comma 2, l'organismo competente rilasci un parere negativo, l'ente locale, ai sensi della disciplina e alle tempistiche della SCIA di cui all'art. 19 della L. 241/1990, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi. I provvedimenti assunti vengono tempestivamente comunicati al soggetto istante.

9.4 Nel caso in cui gli interventi, oggetto della segnalazione certificata di inizio attività di cui al comma 1, siano rilevanti ai fini sismici, la segnalazione anzidetta è corredata dalla relativa asseverazione della struttura e delle opere inerente il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, redatta da professionista abilitato ed inviata all'Ente competente in materia. Qualora entro trenta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell'ente, la segnalazione è priva di effetti. Al termine dei lavori, viene inviata al suddetto ufficio competente ed all'Ufficio Tecnico Comunale la comunicazione di fine lavori e collaudo statico a firma del professionista incaricato.

9.5 Nel caso in cui gli interventi, oggetto della segnalazione certificata di inizio attività di cui al comma 1, siano interventi di minore rilevanza, è sufficiente il solo deposito del progetto redatto da professionista abilitato. Al termine dei lavori, viene inviata al suddetto ufficio competente la comunicazione di fine lavori e collaudo statico a firma del professionista incaricato. Sono escluse dalla presentazione delle suddette asseverazioni e depositi all'Ufficio di Genio Civile, gli interventi privi di rilevanza, quali: microcelle, impianti di copertura indoor e in galleria e le infrastrutture costituite da pali/paline di altezza inferiore o uguali a mt 4 il cui peso non sia superiore a 6,00 KN.

9.6 Sono in ogni caso fatte salve le previsioni derogatorie e di semplificazione di cui all'art. 18 del D.L. 13/2023.

Articolo 10 - Variazioni non sostanziali degli impianti

10.1 Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento delle reti di comunicazione elettronica, nel caso di modifiche delle caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abilitativo, ivi incluse le modifiche relative al profilo radioelettrico, che comportino aumenti delle altezze non superiori a 1 metro e aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati, l'interessato trasmette, in formato digitale e mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo istituzionale del Comune, una comunicazione descrittiva della variazione dimensionale e del rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di qualità previsti a livello nazionale, da inviare ai medesimi enti che hanno rilasciato i titoli abilitativi per la verifica della rispondenza dell'impianto a quanto dichiarato. Sono in ogni caso fatte salve le previsioni derogatorie e di semplificazione di cui all'art. 18 del D.L. 13/2023.

Articolo 11 - Impianti temporanei di telefonia mobile

11.1 L'interessato all'installazione e all'attivazione di impianti temporanei di telefonia mobile, necessari per il potenziamento delle comunicazioni mobili in situazioni di emergenza, sicurezza, esigenze stagionali, manifestazioni, spettacoli o altri eventi, destinati ad essere rimossi al cessare delle anzidette necessità e comunque entro e non oltre centoventi giorni dalla loro collocazione, presenta al Comune e, contestualmente, ad ARPA Lombardia, una comunicazione a cui è allegata la relativa richiesta di attivazione. L'impianto è attivabile qualora, entro trenta giorni dalla presentazione, l'organismo competente di cui al primo periodo non si pronunci negativamente. Gli impianti temporanei di cui al presente articolo non necessitano di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 2 del regolamento di cui al DPR 31/2017.

11.2 L'installazione di impianti di telefonia mobile, la cui permanenza in esercizio non superi i sette giorni, è soggetta a comunicazione, da inviare contestualmente alla realizzazione dell'intervento, al Comune e ad ARPA Lombardia, nonché ad ulteriori enti di competenza, fermo

restando il rispetto dei vigenti limiti di campo elettromagnetico. La disposizione di cui al presente comma opera in deroga ai vincoli previsti dalla normativa vigente.

11.3 Sono in ogni caso fatte salve le previsioni derogatorie e di semplificazione di cui all'art. 18 del D.L. 13/2023.

Articolo 12 - Ulteriori disposizioni in materia di installazione di impianti mobili di comunicazione elettronica

12.1 Per la realizzazione di nuove stazioni radio base e le modifiche delle medesime che non comportino variazioni plano-altimetriche per dimensioni o ingombro su infrastrutture dell'autorità aeronautica competente deve essere esclusivamente inviata una comunicazione all'Ente nazionale per l'aviazione civile, all'Aeronautica militare e alla società ENAV Spa per eventuali accertamenti, e acquisito il preventivo parere dell'Aeronautica Militare conformemente a quanto disciplinato dagli articoli 44 e 45 del D.Lgs. n. 259/2003.

12.2 Fuori dei casi di cui al comma 1, per le installazioni e le modifiche di stazioni radio base oggetto di valutazione di compatibilità per ostacoli e pericoli alla navigazione aerea, i termini di rilascio del nulla osta da parte dell'autorità aeronautica competente si intendono conformi a quanto disciplinato dagli articoli 44 e 45 del D.Lgs. n. 259/2003.

Articolo 13 - Opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico

13.1 Qualora l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica presupponga la realizzazione di opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi e l'occupazione di suolo pubblico, i soggetti interessati sono tenuti a presentare apposita istanza al Comune, ovvero alla figura soggettiva pubblica proprietaria delle aree. L'istanza così presentata ha valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi di cui al presente articolo. Il richiedente dà notizia della presentazione dell'istanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento. Ricevuta l'istanza, l'Amministrazione responsabile nomina il responsabile unico del procedimento.

13.2 Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e la rettifica od integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 7 inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.

13.3 Nel caso in cui l'istanza sia ricevuta dal Comune, quando l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica è subordinata all'acquisizione di uno o più provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, ivi incluse le autorizzazioni previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni o enti, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, il responsabile unico del procedimento convoca, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati dall'installazione.

13.4 La determinazione positiva della conferenza sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o

assenso, comunque denominati, necessari per l'installazione dell'infrastruttura, di competenza di tutte le amministrazioni, degli enti e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori.

13.5 Alla conferenza di servizi di cui al precedente comma si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il dimezzamento dei termini ivi indicati, ad eccezione dei termini di cui all'articolo 14-quinquies, fermo restando quanto previsto dal comma 7 del presente articolo e l'obbligo di rispettare il termine perentorio finale di conclusione del procedimento indicato dal comma 9 del presente articolo.

13.6 Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'autorizzazione alla effettuazione degli scavi e delle eventuali opere civili indicati nel progetto, nonché la concessione del suolo o sottosuolo pubblico necessario all'installazione delle infrastrutture.

13.7 Trascorso il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda, senza che l'amministrazione abbia concluso il procedimento con un provvedimento espresso ovvero abbia indetto un'apposita conferenza di servizi, la medesima si intende in ogni caso accolta. Nel caso di attraversamenti di strade e comunque di lavori di scavo di lunghezza inferiore ai duecento metri, il termine è ridotto a dieci giorni. Nel caso di apertura buche, apertura chiusini per infilaggio cavi o tubi, posa di cavi o tubi aerei o altri elementi di rete su infrastrutture e siti esistenti, allacciamento utenti il termine è ridotto a otto giorni. I predetti termini si applicano anche alle richieste di autorizzazione per l'esecuzione di attraversamenti e parallelismi su porti, interporti, aree del demanio idrico, marittimo, forestale e altri beni immobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli enti locali e agli altri enti pubblici, ivi compreso il sedime ferroviario e autostradale. Nel caso in cui l'istanza sia ricevuta dal Comune, decorsi i suddetti termini, il responsabile unico del procedimento comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente l'autocertificazione del richiedente.

13.8 Qualora l'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica interessi aree di proprietà di più enti, pubblici o privati, l'istanza di autorizzazione è presentata allo sportello unico individuato nel Comune di maggiore dimensione demografica. In tal caso, l'istanza è sempre valutata in una conferenza di servizi convocata dal comune di cui al primo periodo.

13.9 Fermo restando quanto previsto al comma 7, la conferenza di servizi deve concludersi entro il termine perentorio massimo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione decisoria della conferenza entro il predetto termine perentorio equivale ad accoglimento dell'istanza, salvo che non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Nei già menzionati casi di dissenso congruamente motivato, ove non sia stata adottata la determinazione decisoria finale nel termine di cui al primo periodo, si applica l'articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, con applicazione dei poteri sostitutivi ivi previsti. L'accoglimento dell'istanza sostituisce ad ogni effetto gli atti di assenso, comunque denominati e necessari per l'effettuazione degli scavi e delle eventuali opere civili indicate nel progetto, di competenza delle amministrazioni coinvolte nel procedimento, dei soggetti direttamente interessati all'installazione degli enti e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati e vale, altresì, come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed

urgenza dei lavori, anche ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

Nel caso in cui l'istanza sia ricevuta dal Comune, decorsi i suddetti termini, il responsabile unico del procedimento comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente l'autocertificazione del richiedente.

13.10 Per i progetti già autorizzati dal Comune ai sensi del presente articolo, sia con provvedimento espresso, sia in caso di accoglimento dell'istanza per decorrenza dei termini, per i quali siano necessarie varianti in corso d'opera fino al dieci per cento delle infrastrutture e degli elementi accessori previsti nell'istanza unica, l'operatore comunica la variazione ai competenti uffici comunali e a tutte le amministrazioni e gli enti coinvolti, con un preavviso di almeno quindici giorni, allegando una documentazione cartografica dell'opera che dia conto delle modifiche. L'operatore avvia il lavoro se, entro quindici giorni dalla data di comunicazione della variazione, i soggetti e gli enti coinvolti non abbiano comunicato un provvedimento negativo.

13.11 Salve le disposizioni di legge, nessuna altra indennità è dovuta ai soggetti esercenti pubblici servizi o proprietari, ovvero concessionari di aree pubbliche, in conseguenza di scavi ed occupazioni del suolo, pubblico o privato, effettuate al fine di installare le infrastrutture di comunicazione elettronica.

Articolo 14 - Coubicazione e condivisione di infrastrutture

14.1 Al fine di tutelare l'ambiente, la salute pubblica e la pubblica sicurezza e di conseguire gli obiettivi della pianificazione urbana e rurale, laddove tecnicamente possibile, gli operatori devono coordinarsi e collaborare fattivamente per condividere tra loro le infrastrutture esistenti e da realizzare, minimizzando al contempo i rischi di esposizione per la popolazione.

Deve in ogni caso essere garantito il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti uniformemente a livello nazionale.

14.2 In tema di coubicazione e condivisione di infrastrutture, trovano applicazione le previsioni di cui all'art. 50 del D.lgs. n. 259/2003 e smi e gli eventuali provvedimenti adottati in attuazione della citata norma di legge..

Articolo 15 - Criteri progettuali per le installazioni

15.1 La struttura degli impianti per telecomunicazioni dovrà essere il più possibile armonizzata con il contesto urbanistico, edilizio, architettonico e paesaggistico ambientale della zona dove verrà installato l'impianto stesso. Sotto il profilo esecutivo, laddove non vi siano particolari esigenze tecniche, legate a ragioni di sicurezza o di erogazione del servizio, si dovranno privilegiare scelte cromatiche e architettoniche con coefficiente di impatto paesistico limitato, che riducono l'impatto visivo dei manufatti, e si dovranno evitare superfici metalliche riflettenti.

15.2 Sono in ogni caso fatte salve, e dovranno essere necessariamente ed inderogabilmente rispettate, le eventuali prescrizioni impartite dalle Amministrazioni competenti in materia di tutela dei vincoli storici, artistici, architettonici e/o paesaggistici.

15.3 L'installazione degli impianti dovrà in ogni caso essere realizzata in modo da evitare che il centro del sistema radiante sia posizionato a quote inferiori rispetto a quelle degli edifici limitrofi, destinati a permanenze superiori alle quattro ore, situati:

- entro 100 mt, nel caso di impianti con potenza totale ai connettori d'antenna non superiore a 300 W;
- entro 250 mt, nel caso di impianti con potenza totale ai connettori d'antenna non superiore a 1000 W;
- entro 500 mt, nel caso di impianti con potenza totale ai connettori di antenna superiore a 1000 W.

Articolo 16 - Vigilanza e controllo

16.1 Come meglio precisato nei precedenti articoli del presente Regolamento, la domanda di autorizzazione all'installazione di impianti di telecomunicazione oggetto del presente Regolamento è trasmessa, a cura del soggetto istante, anche ad ARPA, al fine di consentire le più opportune verifiche tecniche in ordine al rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità relativi alle emissioni elettromagnetiche individuati dal legislatore nazionale.

16.2 Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 11 della legge regionale n. 11/2001, l'Amministrazione Comunale, sul presupposto della ineludibile ed imprescindibile partecipazione tecnica di ARPA, esercita le funzioni di vigilanza sulle esposizioni ai campi elettromagnetici, avuto riguardo anche ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità relativi alle emissioni elettromagnetiche individuati dal legislatore nazionale. L'Amministrazione Comunale si avvale a tal fine del supporto di ARPA Lombardia, i cui accertamenti e verifiche tecniche costituiscono il presupposto necessario per l'esercizio dell'attività di controllo qui indicata.

16.3 Chiunque vi abbia interesse può, con comunicazione, anche telematica, da indirizzare al protocollo comunale, segnalare eventuali situazioni di criticità, così che l'Amministrazione Comunale possa poi svolgere le verifiche di competenza.

Articolo 17–Sanzioni

17.1 Le sanzioni amministrative comminate ai sensi dell'art. 12 della l.r. n. 11/2001 sono irrogate ai sensi delle disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 e della legge regionale 1° febbraio 2012, n. 1. Le sanzioni applicabili sono qui di seguito gradatamente individuate.

17.2 In caso di mancata delimitazione e segnalazione di zone interdette alla popolazione di cui al comma 3 dell'articolo 3 della l.r. n. 11/2001 (art. 3 del presente Regolamento), trova applicazione la sanzione pecuniaria amministrativa da Euro 2.000,00 a Euro 5.000,00.

17.3 Nel caso nel quale le valutazioni di ordine tecnico poste in capo al titolare dell'impianto non siano effettuate dall'esperto di cui al comma 4 dell'articolo 3 della l.r. n. 11/2001 (art. 3 del presente Regolamento), si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da euro 500,00 a euro 2.500,00.

17.4 L'esercizio di impianti di telecomunicazione e di radiotelevisione in mancanza di un titolo abilitativo, rilasciato in conformità alle previsioni di legge ed a quelle del presente regolamento, comporta la disattivazione dell'impianto, l'obbligo di ricondurre i luoghi in pristino stato, laddove nel frattempo si sia proceduto all'installazione delle antenne di telecomunicazione, oltre che l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa da euro 4.000,00 a euro 10.000,00.

17.5 Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di superamento dei limiti di esposizione dovuto alle emissioni di impianti di telecomunicazione e di radiotelevisione, trovano applicazione le sanzioni pecuniarie previste dalla legge 22 febbraio 2001 n. 36 (Legge-quadro sulla protezione dall'esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici).

Articolo 18 - Norme di rinvio e disposizioni transitorie

18.1 Per tutto quanto non espressamente previsto e normato dal presente Regolamento, trovano puntuale applicazione le norme nazionali e regionali in materia, ed in particolare:

- la legge n. 36/2001;
- il D.lgs. n. 259/2003;
- la legge regionale 11/2001;
- il regolamento regionale n. 6/2001.

In caso di contrasto tra le previsioni del presente Regolamento ed il quadro normativo nazionale e regionale in materia, queste ultime previsioni devono intendersi prevalenti.

18.2 Le norme del presente Regolamento trovano applicazione per tutti gli impianti per i quali le relative istanze autorizzative (o segnalazioni certificate di inizio attività) sono state registrate al protocollo comunale il giorno successivo alla sua entrata in vigore.

18.3 Sono espressamente fatti salve le localizzazioni degli impianti già installati ed in funzione, salva la conformità alle vigenti previsioni normative, avuto particolare riguardo al rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità relativi alle emissioni elettromagnetiche individuati dal legislatore nazionale nonché alla localizzazione sul territorio comunale.

18.4 L'eventuale sopravvenienza di norme di rango primario implica l'automatico adeguamento delle previsioni del presente regolamento al mutato quadro normativo, senza necessità di ulteriori e susseguenti modifiche del regolamento medesimo.

Articolo 19 - Entrata in vigore

19.1 Il presente regolamento è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n.--- in data--- ed entra in vigore il giorno successivo l'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio comunale.